

Clasole delle Gabelle  
della Città di Ventimiglia

Inoltre il Politico, ed Economico  
della D.<sup>a</sup> Città di N. Nimiglia

Gabella pannorum clausulata et reformata  
meta anno 1842. die 13. Aprilij

Interritus Gabella pannorum de colore ven-  
ditur in hunc modum videlicet a Kalendis  
Maij orto Sole, usque ad alias Kalendas Maij  
orto Sole tunc proximo ventura.

Primeramente che ogni Mercadante e qualivisa  
persona di Nimiglia e distretto sia obbligato pa-  
gare la gabella di detti panni a cinque per cento  
e lo conto di esso panno accatato alle fiere e  
altri luoghi compreso ogni spesa quella sarà così  
condotta qui in Nimiglia o diretto, e che possa  
esser astretti a giuramento di quantto presso le  
verranno detti panni condotti fatto ogni spesa e  
in caso di frode incomino alla pena di uno dodici

Item che se porteranno pepe che non siano ivi  
che il Gabellato li possa astingere a farle misu-  
rare sotto pena di uno dodici

Item che si intende in detta gabella esser obligati  
a pagare le berrette d'ogni sorte e cavigliati d'  
ogni altra sorte, Vaja, Scotti, Faxe, Blevati, Crisp  
et ogni veluti, Taffetali, et ogni Drago di seta  
d'ogni sorte, eccetto le tele, che si fanno sopra  
il territorio, e quelle del territorio non siano obligate

pagare detta gabella eccetto se fossero estratte  
et in detto caso siano obligati a pagare cinque  
cento eccetto se fossero mandate per tingere per uso  
proprio non siano obligati pagare detta gabella.

Item Che se fossero alcuna persona distrituale,  
che vendesse tela fabricata nel territorio di Joraggi-  
ni siano obligati a denunciare al Gabellotto in-  
continente, altrimenti sotto pena di pagare lui  
detta gabella.

Item Che nessuno possa mettere di detti panni  
qualivoglia sorte et altre cose spettanti a detta  
gabella in casa che prima non chiami il Gabel-  
loto e faccia d'oggi cosa notitia a detto Gabellotto  
otto peno d'uno dodici il quale Gabellotto sia  
tenuto incontinenti andare a tal effetto e porre  
ogni mese al Gabellotto andar a vedere se in  
Buttega trova alcuna cosa che non sia bollata  
et in tal caso incorra tal cosa non bollata alla  
pena d'uno dodici di quanto li aspettava per  
sua gabella e se il Gabellotto sara domandato con  
istempo di alcuni di dette cose e non li andasse  
incontinenti siano tali persone dalle pena di detti  
bolli esenti possa poi bollare a suo piacere.

Item Che all'ultimo di detta gabella se tali  
persone che avessero ingabellato e li restarono

d'ogni alcuna parte s'intendano dover essere  
detta robbe o merci obligate al Gabellotto nuovo  
e detto Gabellotto di vecchio sia obligato restituire  
quello avero avuto d'ogni robbe e merci restau-  
e quella rata saranno.

Item che il Gabellotto possa a belli del Funito  
farsi pagare la gabella in Kalende di Jnari  
ogni anno.

Item se accidera che altre persone Mercanti  
Mercadanti che siano fuori del Distretto di  
Vintimiglia siano obligati a pagare la gabella  
di quanto venderanno di tutte le sopra-  
tate a detta gabella, alla ragione di cinque per  
cento e non vendendo non siano obligati, eccetto per  
quella parte venderanno.

## Gabella Trigeni Vini

Introducy gabelle Trigeni vini venditur in hunc  
modum videlicet a Kalendis Maij orto solo  
usque ad alias Kalendas Maij proxime venturi  
usque ad illam horam --

Videlicet quod quilibet persona cuiuscumque  
conditionis existat que vendiderit vinum ad minus  
in Civitate Vintimilij vel in Districte vendere de-  
bet dictum vinum ad mensuram Trigeni ordinari.

et solvat et solvere teneatur dicto Comiti  
 vel ejus Emptori trecentum, scilicet Decimam partem  
 introitus totius vini, quod ut supra ad minutum  
 vendiderit quod Trecentum solvatur incontinenti  
 dicto dicto vino.

Et quod dictus Emptor compelleri possit quocumque  
 vendente vinum ad minutum ad jurandum de  
 non committendo fraudem in dicta gabella cui  
 iuramento si juraverit credatur et stetum.

Et si aliquis venditor vini aut vendi faciens vinum  
 ad minutum non vellet dictum Trecentum vini  
 venditi vel quod vendere voluerit solvere emptori vel  
 Comoluni dicti introitus, possit et valeat emptor  
 dicti introitus persequi facere pro Civitate Im-  
 munitatis et Districtum quod aliquis non debeat de  
 dicto vino et supra vendendo emere, et habere sub  
 pena solidorum quinque monetis curvetis acce-  
 ptam a quocumque emente ex ipso vino contra  
 formam tractatus presentis introitus pro quolibet  
 vice, quod ex ipso vino ement, salvo si talis ven-  
 ditor cautum fuerit emptorem dicti introitus de  
 vendendo gabellam predictam.

teneatur quilibet Tabernarius et Tabernaria Al-  
 bergator et Albergatrix ponere illud vinum quod  
 vendit et habebit pro suo bibere separatim ab illo vino  
 quod vendit, vel vendi faciet in ejus taberna, domo vel

vel hospitio et dicere et ostendere teneatur  
 ad oculum Emptoris Gabellae quantum vinum  
 fuerit illud quod tenebit ex parte pro suo bibere  
 et familiae suae, et a quo ipsum vinum emerit  
 et de illo quod Albergator vel Albergatrix Taber-  
 narius vel Tabernaria dederit vendiderit vel tradide-  
 rit ad bibendum in dictis Tabernis, domo vel Hospi-  
 tio quibusvis personis solvere teneatur supra dictam  
 gabellam dicto Emptori dicti introitus, sub pena  
 solvendi de uno duodecim applicanda Emptori dicti  
 introitus.

1514. die 12. Aprilis

Declaratum fuit per nos Officiales electos ad  
 faciendum venio gabellae et alia faciendum pro  
 ut nobis videm fuerit pro civitate nixae et que  
 neque ad quas omni die efficiuntur per vendente  
 vinum ad minutum cum Gabellae, quod qui  
 vendiderit vinum ad minutum solvere teneatur  
 Emptori dicti introitus solvere habet pro unaque  
 et pro metreta vini pro pinta et triginta grossi  
 octo et non ultra petere possit sub pena supra  
 dicta descripta.

Ancora si è fatto adito sopra d. gabella del Trecento  
 del vino che chi venderà vino a minuto Osteria  
 o sia Tabernario overo persona che vendendo a minuto  
 sia tenuto a denunciare al Gabellotto della d. gabella  
 infra giorni tre da poi che lo averà venduto, et

una di soldi dodici per mezzola applicata dicto  
 mptori.  
 Anora che chi vorrà vendere vino in grosso cioè un  
 bante un quartiro o sia mezzola volendo pigliare  
 vive dare a pinta, o pinte o sia boccale non lo  
 possa fare senza licenza del G'bellotto o sia delli  
 Sindici della Città sotto pena d'un fiorino per mezzola  
 applicata la metà alla Communita e l'altra al  
 G'bellotto come in d. Trattato di d. Gabella si  
 contiene.

Che lo G'bellotto sia creduto per suo giuramento volendo  
 che non abbia loco se non appare prima alcun fraude  
 o sia piccolo o sia grosso e ritrovato d. fraude che  
 non sia creduto se prima non dà pegno o sicurezza  
 buona di quello dimanderà, et in questo lo suo giura-  
 mento sia creduto.

1542. die 13. Aprilis.

Noi Gio: Gibello q. Antio Stefano Berretto q.  
 Pietro e Datto Galvani q. Bernardo eletti e  
 deputati alla riformazione delle gabelle per il  
 Consiglio e Sindici di Vintimiglia come appare  
 nell'atti del M. Gio: de' Lamayrono scri-  
 vano moderno della Corte di Vintimiglia al quale  
 si abbia debita relazione e unto oggi detta Ga-  
 bella in presenza del M. Meo Gio: Cristiano de  
 Franchi moderno Capitano della presente Città  
 di Vintimiglia e distretto per il M. Ufficio di S.  
 Giorgio dell' Ecc. Dep. di Genova avemmo riform.

riformato e clausolato d. gabella, come di sotto  
 si contiene.

Item che ogni uno che venderà vino a minuto  
 sia obligato a pagare un fiorino per mezzola.

Item che non sia alcun Tavernaro o Vendente vino  
 a minuto, che possa mettere vino in casa che  
 incostantemente sia obligato a denunciare avanti  
 a d. G'bellotto ed a poi tirato lo averà, sia anco  
 obligato a denunciare questa qualità infra ore  
 24. sotto pena d'un dodici.

Item che chi venderà vino a di Tavernari siano  
 obligati cioè quelli della Terra notificarlo infra  
 ore 24. a d. G'bellotto, e quelli della Villa infra  
 due giorni sotto pena de grossi sei per ogni mezzola  
 applicati a d. G'bellotto.

Item che non sia cittadino alcuno che possi a  
 pinta, o pinte, ne a boccale prestar, ne dar ve  
 vendere eccetto a bante senza licenza del G'bellotto  
 sotto pena d'un fiorino per mezzola applicata a d.  
 G'bellotto e sia creduto con giuramento a d. G'bellotto  
 che sia lecito al G'bellotto sempre che vorrà reger  
 li vini a coloro vendono a minuto lo possi fare.

Item che ogni uno che voglia vendere vino a mi-  
 nuto denunciando e pagando la gabella come sopra  
 lo possa fare.



LIBRERIA ANTIQUARIA

# Ser.mi Signi

Con sua esposizione del 10. del prossimo trascorso  
Mese Genajo in adempimento delli ordini de  
V. V. S. S. Ser. me emanati li 23. Giugno del ca-  
duto anno sotto supplica d'alcuni Particolari  
della Città di Ventimiglia si diede l'onore al  
Suo Magistrate sopra gli affari della Comunità  
de V. V. S. S. Ser. me commissionato di far loro presente  
che essendon anche col mezzo di particolari Depu-  
tatione internate per indagare la vera causa de  
continui disordini e riclami che tutto giorno s'an-  
davano facendo avea ciò riconosciuto provenir dall'  
non osservanza de Capitoli che si commetteva da  
que Comunitisti, ed in conseguenza avea appreso  
in gran parte vendica la supplica di d. Partic-  
lari e perciò era in stato di dare diversi ordini o  
provvedimenti: ma avendo considerato che i Capitoli  
di d. Comunità oltre l'esser voluminosi in  
gran parte variavano dell'ultimo regolamento  
fatto V. V. S. S. Ser. me al giorno de 12. 7bre 1756.  
aveva stimato proprio far compilare i d. Capitoli  
ed unire il nuovo regolamento di V. V. S. S. Ser. me  
sotto ognuno de rispettivi Capitoli, acciò potessero  
averli più facilmente sotto degli occhi, con aggiun-  
gervi ancora qualche particolarità per maggior  
chiaro, e spiegazione de medesimi ad effetto non  
part.

potessero in alcun tempo allegarne ignoranza  
che in d. maniera apprenderà il Mag. E. me che  
da qui innanzi sarebbe stato posto fine ad'ogni  
controversia, ne si sarebbe in avvenire più stat  
luogo a riclami tanto più se V. V. S. S. Ser. me  
vi aggiungeranno che chi vorrà riclamare con  
d. Comunità debba ritondere le spese in caso che  
non giustificasse l'esposto o sia riclamo a giudizio  
di V. V. S. S. Ser. me o di d. L. mo Magistrate  
Che nell'approvazione di d. Capitoli ne termini di  
sopra riferiti stimerà pure accertato il Mag. E. me  
si potesse da V. V. S. S. Ser. me derogare o cautel-  
a qualunque ordine e decreto che potesse ostare  
in contrario, e sud. Decretare che de medesimi se  
ne debba da esso L. mo Magist. trasmettere Copie  
autentiche alla d. Comunità, o sia a suoi rappre-  
sentanti affinche in conformità di essi doveper  
in avvenire eseguirsi. Sulle d. esposizioni hanno  
V. V. S. S. Ser. me trovati annessi a d. sua esposizione  
la compilazione de Capitoli e regolamento in esse  
enonciati, che perciò si mandò a V. V. S. S. Ser. me  
con segnare ad un tempo se d. Capitoli e regola-  
mento siano uniformi al già deliberato da V. V.  
S. S. Ser. me

In ubbidienza dunque de venerati comandi di  
V. V. S. S. Ser. me si dà l'onore al L. mo Mag. E. me di  
rimettere Copie de sud. Capitoli che formano tutto

il regolamento di quella Comunità assicurandolo nel  
 tempo stesso che nell'aver distribuite le rispettive de-  
 liberazioni di V. V. S. S. Ser. mo da 14. 7. ore 1756.  
 otto li rispettivi titoli e Capitoli ha avuto in vista  
 di renderli uniformi alle deliberazioni sud. e ha  
 stimato necessario aggiungere quelli altri che V. V.  
 S. S. Ser. mo ritroveranno delineati e render più esatto  
 il sud. regolamento e per andare al riparo dell'ul-  
 timi disordini e trasgressioni che possono seguir  
 in appresso. In sostanza e persuaso il B. no Mag. fo  
 che possono V. V. S. S. Ser. mo ravisar nel sud. re-  
 golamento quel modo, e castella che possa assie-  
 curare in avvenire la buona amministrazione  
 di quella Comunità.

Attestata per il maggior ossequio le superiori  
 deliberazioni di V. V. S. S. Ser. mo e sottomettendoci  
 Et ita referri Decretum Ser. mo Senatus et Not. m.  
 Ex. m. Mag. fo Communitatum ad Calcillos et  
 absentibus et Annis D. Cajetano Saporiti, et Angelo  
 Assenti reliquis Collegij hac die 15. Martij 1759.

C. Domen. Sagali  
 Cancell.

Capitoli et il Politico Economico della M. e.  
 Comunità di Ventimiglia.

Il M. e. Parlamento unito col M. e. Consiglio  
 in pieno ne formerà et ogni Quartiere, cioè S. P.  
 Oliveto, Campo e Borgo tanti bussoli distinti que-  
 stione li Magistrati della d. Comunità cioè Cons.  
 gli, Parlamento Sindaci, Officiali dello Spedale  
 Censori e Mag. fo delle Erage e non potrà essere  
 proposto ne abilitato et di Bussoli chi sarà mi-  
 nore d'anni 20: non possederà del suo in stabili  
 o possessioni lire mille e ne meno chi fosse sotto  
 la potestà del padre se non in caso che il padre pos-  
 siede lire due mille di proprio in effetti come  
 L. e. sopra. Nelli bussoli però de' Sindaci non potrà  
 essere abilitato chi non possederà di proprio in  
 stabili lire due mille sapia leggere e scrivere  
 sia maggiore d'anni 25: e fuori della Patria  
 potestà nel formare poi li restanti bussoli  
 o altri cenche, o Magistrati sopra non irridicati  
 si vedeva il M. e. Parlamento come in appresso.

20. Per li Anni di Consiglio dovrà formarli altri bus-  
 solo di tutti li soggetti più capaci et idonei della  
 d. Città con estrarne uno ogni anno, al quale  
 questo non potrà essere abilitato chi sarà minor  
 d'anni 30: e non possederà di proprio in stabili  
 lire due mille, quel bussolo dovrà di due, in due  
 anni invariarsi di esse bussoli et li quali

proprietà, perche' almeno le qualità di so-  
pra espresse, siccome riporre in esso quelli che  
fussero già stati estratti a giudizio però del M.  
Parlamento come sopra quando che riportino due  
terze parti di voti favorevoli con la vacanza d.  
un anno.

Per li Cassieri Ordin. e Straord. formerà il  
M.  
Parlamento due rispettivi Bussoli, a quali  
non potrà essere abilitato chi non possida di  
proprio in stabili lire sei mille sarà minore  
d'anni 25. e sotto la condotta del Ladro.

Per l' Ufficio dell' Abondanza dovrà formarsi  
dal M.  
Parlamento un Bussolo di soggetti  
più capaci et idonej della Città, e che possidano  
in effetti di proprio almeno lire cinque mille.

Per rendere più ampio il numero de' soggetti ca-  
paci ad essere imbussolati et ad esercitare le  
rispettive cariche nelle M.  
Comunità, si  
proibisce ad ogniuno di menarsi di Decreti di esen-  
zione del Senato Ser.  
e di patenti da Officiale  
dell' Ecc.  
Mag.  
di Genova stati già annullati  
dal S.  
Senato nell' anno 1756: 14: 767.  
e si dichiara che qualunque Decreto di esenzion,  
o patenti d' Officiale, che venissero accordate non  
passano in alcun modo...

cariche Comunali

60 Non potrà essere incluso in alcun de' due B.  
soli chi non avrà riportato dal M.  
Parlamento  
due terze parti di voti favorevoli; i quali non  
potranno negarsi a chi averà la qualità pre-  
scritta sarà di buoni costumi, e non sarà dichia-  
rato discolo dal M.  
Capitano.

70 Formati tutti i bussoli nelle maniere prescritte  
dovrà il M.  
Parlamento unito C. sopra nel  
fine di Xbre d' ogni anno fare l' estrazione  
de' nuovi Officiali ad effetto che il pri.  
Cennajo  
debba ogniuno subentrare all' esercizio di quella  
cariche a che gli sarà toccata. prima però di  
fare l' estrazione de' nuovi Officiali dovranno ri-  
conoscere alle presen.  
del M.  
Cap.  
del M.  
Parl.  
per tempore e Cancelliere di rispettivi bus-  
soli, e vedere se fusero stati alterati o dimi-  
nuiti  
confrontandoli con li descritti nel libro del Cancell.  
liero, e quando vi fusero alterazione o dimi-  
nuzione  
dovrà correggersi prima di fare l' estrazione sotto  
pena in caso d' inosservanza della nullità di tale  
estrazione.

Ordine da tenersi nell' Estrazione delli rispettivi  
Officiali

80 In primo luogo si farà l' estrazione del Pri.  
Cennajo

Consiglio del Bispolo già stabilito per questa carica in cui si continuerà per un anno.

Secondo delli bispoli destinati per li Sindaci si farà per la prima volta l'estrazione di tre soggetti cioè uno per ogni quartiere da durare in tal posto per un anno quale terminato si dovranno estrarre in avvenire ogni anno due soli soggetti dovendo il tempo ricorsi con estrazione a sorte delli tre d. soggetti che devono terminare la carica affinché resti in d. Magt. de Sindaci un soggetto già pratico per istruzioni de nuovi.

Dichiarando che chi sarà una volta confermato dalla sorte per il secondo anno in d. carica non potrà più essere confermato nel terzo, bensì dovrà cadere tale conferma da farsi per estrazione in uno delli due ultimamente estratti. avvertendo altresì che dal quartiere ove sarà seguita la d. conferma del terzo soggetto non potrà estrarsi per quell'anno altri soggetti in Sindaco dovranno bensì estrarsi gli altri due Sindaci dagli altri due quartieri e così si continuerà successivamente con tal regola che dovrà anche praticarsi nelli altri Magistrati di d. Comunità composti di tre soggetti cioè Censori ufficiali della Spedale e Magistrato delle Grazie eccettuato l'Officio dell'Abbondanza il quale non avendo bispoli di ogni quartiere...

regolarmente come si dirà in appresso al no 7.

10. Terzo de bispoli Consiglieri si dovranno estrarre otto soggetti, cioè due di quel quartiere ove sarà il primo stato estratto, e tre per ogniuno delli altri due quartieri, li quali uniti alli tre M. M. Sindaci già stati estratti formeranno il M. Consiglio in no di dodici soggetti il quale col consenso di nove voti favorevoli avrà tutta l'autorità di trattare, proporre, deliberare in tutti l'interessi ed occorrenze delle d. M. Comunità. Eccettuati li casi d'obbligazioni, alienazioni, ed imposizioni di nuove gabelle che spettano al Parlamento, come si dirà in appresso.

11. Quarto de bispoli de Parlamentari si farà l'estrazione di dodici persone, cioè quattro per ogni quartiere li quali uniti al 1.º M. Consiglio formeranno il M. Gen. Parlamento in no di 24. soggetti, che dovranno convocarsi per la formazione e riempimento de sud. bispoli per l'estrazione delli tutti li Officiali, e nelli casi d'obbligazioni da contrarsi, ed alienarsi d'effetti della d. Comunità ed imposizioni di nuove gabelle, e casi simili.

12. Quinto de bispoli de Cassieri Ordinarij, e Straordinarij si dovranno estrarre due Cassieri cioè uno per ogni bispolo, li quali dovranno avere incumbenza che si dirà in appresso al Cap. 4. e sequenti dell'...





LIBRERIA ANTIQUARIA  
seguinte bensì possa restar eletto di Carlamt.  
siccome chi sarà stato di Carlamt. un anno non  
possa restarlo nell' altro seguente, bensì possa  
esser di Consiglio

La cassa ove saranno riposti tutti li sud. bussoli  
dovrà conservarsi nel publico Archivio e le  
chiavi di essa tenersi una presso il Priore di Con-  
siglio e l' altra presso il più Eccelso de  
Sindaci, quelli siccome tutto non doveranno im-  
pignuarsi, ne riempirsi, che prima non siano del  
tutto evacuate, a riserva però che se qualcheuno  
fosse esperto, o già stato estratto per altro officio,  
in questo caso devono non ostante riempirsi, e  
riguardi a Priore di Consiglio dovrà praticarsi nella  
forma già presentata nel 20.º Capitolo

Prima di venire all' estrazione de nuovi Officiali,  
che devono subentrare all' esercizio, e governo del  
prossimo e venturo anno 1760. si formeranno di  
nuovo nel Carlamt. tutti li bussoli nella maniera  
presentata, e riguardo alli Mag.º composti di tre  
Soggetti dovranno per 3.º anni estrarsi da 3.º bus-  
soli tutti tre i quali eserciteranno la loro carica  
per tutto 3.º anno 1760. dovendosi nelli anni successivi  
osservare quello che già si è ordinato al Cap.º 9.º

Il Cancelliere delle Comunità dovrà essere

Eletto dal M.º Carlamt. con riportare due terzi  
parti di voti favorevoli e non potrà durare in  
questa carica più d'anni tre, potrà però doman-  
dare la conferma di tre in tre anni ma solamente  
in caso che non vi fosse nella Città altro Not.º locale

24. Il Cancelliere Rationale dovrà anche esso essere  
Eletto dal M.º Carlamt. con riportare due terzi parti  
di voti favorevoli e non potrà durare in questa  
carica più di tre anni, potrà dimandare però la  
conferma di tre, in tre anni, ma solamente nel  
caso che non vi fosse altro Soggetto abile, che volga  
applicarsi a questo posto

25. Sarà in carico del Cancell.º ogni anno nella prima  
adunanza del nuovo Carlamt. e Consiglio di leggere  
ad alta e chiara voce tutti li precedenti Cap.º,  
ad effetto che possa invariabilmente osservarsi il con-  
tento in essi con fare di tal letterario atto publico,  
e sotto pena della perdita del salario da applicarsi  
come si dirà in appresso e con dare a tutti il giura-  
mento di fare l' utile e tralasciare l' inutile di  
3.º Comunità rimossa dall' animi loro qualunque  
proprio utile, amore et odio.

26. Sarà altresì obbligo di esso Cancell.º tenere con libro  
in cui doveran esser notati li nomi di tutti li  
rispettivi Sindacellanti fatto per il M.º Carlamt.  
e M.º Consiglio, quanto per tutti li altri Magistrati  
e similmente l'occasione che occurrano seguendo

Li Sindaci per tempo dovranno formare li  
 Buoyoli & li Estrattori della macina ne rispettivi  
 Quartieri e Suborbi delli quali indispensabilmente  
 ogni anno dovranno estrarsi alla presenza del  
 M<sup>o</sup> Cap<sup>o</sup> e Cancell<sup>o</sup> tanti Soggetti quante sono  
 li Quartieri e Suborbi S<sup>u</sup>i e ad essi spetterà a  
 tempi debiti pagare quelle somme che loro saran  
 no state destinate ad exigere e scosse o non scosse  
 si dichiara ancora che li Sindaci S<sup>u</sup>i debbano  
 avere la direzione delle Lubache Scuole —

Almeno una volta il mese debbano li M<sup>o</sup> Sindaci  
 far chiamare il M<sup>o</sup> Consiglio & trattare d'affari  
 della M<sup>o</sup> Comunità e provvedere ancora a quelle  
 mancanze tutte che potessero commettersi delli  
 Magi e Deputati di essa —

Il M<sup>o</sup> Parlamento, e M<sup>o</sup> Consiglio non potrà  
 deliberare cosa alcuna che non in concessione li  
 tre quarti de voti favorevoli, ed altrimenti fatto  
 vetti nella et incerso il Cancell<sup>o</sup> che pubblicasse  
 tal posta passata nella partita del salario da ap-  
 plicarsi come si dirà in appresso.

Si eccettuano però li casi indicati nelli presenti Capitoli  
 ne quali sono ordinate due terzi parti di voti favore-  
 voli —

Quando sarà da qualche Parlamentario o Consigliere  
 insinuata qualche proposizione debba il S<sup>u</sup>o  
 far prendere le palle & modo di raccogliere li

voti & vedere se tale proposizione si debba sogget-  
 tare al giudizio de i <sup>quasi trovandosi ab-</sup>  
 bastanza favorevoli dovrà il S<sup>u</sup>o L<sup>o</sup>noe proporre  
 la d<sup>a</sup> Lotta in modo deliberativo —

31. Una posta del M<sup>o</sup> Parlamento o M<sup>o</sup> Consiglio  
 che sarà stata una volta riprovata possa ancora  
 & due volte proponersi e non restando poi appro-  
 vata non possa ulteriormente proponersi benchè si  
 vanaesse il senso letterale, e che poi fosse literal-  
 mente la medesima già proposta che prima non  
 passi un anno dal giorno della proposizione S<sup>u</sup>a  
 sotto pena a chi la proponesse di scud: d'oro tre  
 da applicarsi come si dirà in appresso —

32. Essendo chiamato il M<sup>o</sup> Parl<sup>o</sup> o M<sup>o</sup> Consiglio  
 debbano i Parlamentari, o Consiglieri intervenire  
 sotto pena di scud: uno da lire quattro da applicarsi  
 un terz al M<sup>o</sup> Cap<sup>o</sup> un terz alla d<sup>a</sup> Com-  
 unità, e l'altro terz alla Spedale di S<sup>u</sup>o Città e purchè  
 si possa procedere alla incossione della d<sup>a</sup> pena,  
 e di tutte le altre che sono imposte ne presenti  
 Capitoli contro di chi non intervenisse alla d<sup>a</sup> pub<sup>l</sup>  
 adunanza, e non eseguisse li ordini presentati sarà  
 perciò obbligo del Cancell<sup>o</sup> della Com<sup>u</sup> dare  
 in lista li nomi di quelli adesso mancato ad  
 intervenire, ed il M<sup>o</sup> Cap<sup>o</sup> Officiale della Spedale  
 e Cancell<sup>o</sup> razionale, il quale & la porzione della  
 d<sup>a</sup> pena, le quali spettano alla d<sup>a</sup> M<sup>o</sup> Comunità dovrà  
 immediatamente farne avvisato il Cap<sup>o</sup> Straordinario

con darne indi al d.º Cassiere debito assegnato  
 dovrà egli restar obligato pagarle scorse o non  
 scorse. Circa poi la forma di considero nella  
 pubblica adunanza. Et in tutti li altri Magi.  
 di d.º Comunità dovrà continuarsi quell'ordine di  
 distinzione sin ora praticato

34: E perchè nessuno de d.º Parlamentarij e Consiglieri  
 possa ignorare il giorno in cui vi sarà pubblica  
 adunanza dovranno li Curatori o sia Fragietti avvisarli  
 o farli avvisati anche per mezzo de loro Domestici  
 non ostante che si dia il solito segno della Campana  
 che se poi alcuno di essi Consiglieri o Parlamen-  
 tararij fossero infermi o assenti si possa in questo  
 luogo venire alla soroga d'altro soggetto in loro  
 vece con due terzi parti di voti favorevoli, per  
 chi abbiano la qualità di sopra espresse, che  
 siano di quel quartiere come quello in luogo di  
 chi si volesse sorrogare con avvertire però che  
 dovrà precedere la relazione giurata dell'ammo-  
 nitore, il quale riferisce almeno aver inteso da  
 Domestici essere assente o infermo quello per cui  
 si soroga e se vi fosse una scusa effimera, e  
 con incognito facesse riferire esser esente o in-  
 fermo quando infatti nol fosse incoer questi ne  
 spiegarne meno nelle penes. Dichiarando che se  
 nel quartiere di chi manasse non vi fosse soggetto  
 da potersi sostituire et sopra v.º la cognizione che  
 ne avesse il M.º Parl.º e Consiglio o pure

essendovene non fosse approvato, e non aver la  
 qualità prescritta, in tal caso si possa nominare  
 per d.º soroga soggetto d'altro quartiere

34: Oltre li d.º due casi di assenza o infermità si possa  
 ancora sorrogare per quelli Consiglieri o Parlamentarij  
 li quali da qualche altro adotto legitimo motivo  
 fossero impediti da dichiararsi però, se il d.º impedimento  
 sia legitimo o no col maggior no.º di voti favorevoli  
 e in caso che non fosse dichiarato per legitimo im-  
 pedimento allegato dovrà il Cancell.º dar la lista  
 come sopra rispettivamente applicata la pena.

35: Se qualcheuno de d.º Consiglieri o Parlamentarij  
 o qualche altro de Magistrati tutti di d.º Comunità  
 fra li primi sei mesi morisse si dovrà venire dal  
 M.º Parlamento all'estrazione d'un altro, che se  
 la morte seguisse nelli altri sei mesi in questo  
 caso si dovrà venire alla soroga d'un altro in sua  
 vece, siccome a qualcheuno di d.º Consiglieri o Par-  
 lamentarij e Magistrati tutti come di sopra si asseri-  
 tesse per questo in qualunque tempo si dovrà sor-  
 rogare un altro sin al dì del ritorno, ben inteso però  
 che a d.º Sorogante non vi otti la vacanza. Dichia-  
 rando che tutte le soroge accennate ne d.º Capitoli  
 dovranno essere fatte dal M.º Parlamento per li  
 soggetti Parlamentarij o dal M.º Consiglio per li Consi-  
 glieri, e per li Magistrati.

36: Quando chiamato il Parlamento o il Consiglio non

LIBRERIA ANTIQUARIA  
MEDIOEVANUM

potranno li Parlamentarij, o Consiglieri per quel giorno che s'era destinato d. Parlamento o Consiglio essere personalmente detentati per quel giorno per debiti civili, sotto pena della nullità (di tale) detenzione, e incartamento delle spese, danni, et interessi.

Il M<sup>o</sup> Parlamento e Consiglio non potrà in avvenire fare ordini Gen<sup>l</sup>i et indeterminati di spendere, e facendosi siano nulli, et invalidi e che le spese, e pagamenti che si facessero in virtù di d. ordini non si eccettino doveridosi da quei innanzi li mitarsi le somme da spendersi in ogni negozio particolare, et occorrenze di d. M<sup>o</sup> Comunità.

Tutti li debitori per conto di Cassa o per altro titolo della M<sup>o</sup> Comunità non potranno durare il loro debito e sino a tanto che non abbiano presentate le Fedi del pagamento di quei debiti che avessero contratti nell' amministrazione non potranno in alcun modo coprire le cariche ne de Sindaci ne de Parlamentarij ne de Consiglieri ne di Priore ne di qualunque altro Magistrato o posto nella M<sup>o</sup> Comunità, e dovranno fra il termine di tre mesi dal giorno della terminazione delle loro cariche aver aggrate, e firmate da Revisori i loro conti con obbligo del Cancell. Razionale farne nota, e presentarla al M<sup>o</sup> Parlamento e Consiglio sotto pena della perdita del Salario da applicarsi come sopra.

## Economico

Il M<sup>o</sup> Parlamento unito come sopra nel fine di Xbre eleggerà ogni anno con due terzi parti de voti favorevoli due soli Revisori, essendo stati soppressi dal Senato Sen<sup>o</sup> nel 1756. 14. Xbre li Revisori straordinarij, li quali riconosceranno li conti e Casse di tutte le rispettive amministrazioni con riflettere esattamente se li d. conti corrono et dovere, o se sono state osservate quelle formalità ne mandati et altro prescritto nelle seguenti Casse, e ciò fra giorni quaranta terminate le rispettive cariche con sottoscrivere quelle Casse, e conti che come sopra riconosceranno correre a dovere fatta da Revisori la sottoscrizione de conti di tutte le Casse de di tutte quelli che hanno amministrato, et esatto denaro per conto della M<sup>o</sup> Comunità compresi ancora quelli che amministrano l'opera, e le casse delle Spedali Mag<sup>o</sup> dell' Almondaria, e Mag<sup>o</sup> delle Lavaje, dovranno questi presentarsi al M<sup>o</sup> Consiglio nella prima Officiatura e quando alcuno de Consiglieri o Parlamentarij volere riconoscere dovrà al Cancell. fargliene la consegna affinché maggiormente venghino scoperte le mancanze si fossero commesse a danno della M<sup>o</sup> Comunità, e perché li Cassieri possano invidabilmente osservare quanto loro resta prescritto ne seguenti Casse dovrà il Cancell. Razionale inserir volta di volta a via delle Fede che loro ogni anno consegnare.

LIBRERIA ANTIQUARIA  
18

per l'esigenza delli introiti, Gabelle, et altri  
di d. Ma. Comunità  
Doveranno per ultimo presentarsi tutti li d. conti  
firmati all' Ill. Mo. Magistrato delle Comunità  
ad oggetto di riconoscere se l'amministrazione corre  
a dovere

Da Revisioni sud. non doveranno firmarsi quelli  
conti di spesa, o introito, che non segneranno spe-  
cificamente e minutamente cosa, e cosa con i loro  
rispettivi prepi

Un Parente in 2.º 3.º grado di consanguinità, o  
affinità, e molto più nel primo grado non potrà  
riconoscere i conti dell' altro, e perciò in questo  
caso dovrà sorrogarsi un altro Revisione del M.º  
Consiglio con due terzi parti di voti favorevoli,  
dovendo poi continuare il primo a rivedere i conti  
de' Soggetti non Parenti

**C**ontenti che saranno i Cassieri potranno scusarsi  
delle loro cariche, ma siano obbligati accettarle,  
ed esercitarle sotto pena di sud. d'oro dodici da  
applicarsi come sopra al Cap. 32. del Solitico.  
Saranno obbligati li d. Cassieri scosse, o non  
scosse di pagare quelle partite, che loro rispettiva-  
mente saranno destinate ad exigere, e per il loro res-  
pettivo Onorario dovranno avere l'ordinario + 25.  
et il straordinario + 15.

Al d. Cassiere Ordinario dovranno li d. M.º Sin-  
daci assieme con li Revisioni de' conti de' quali avranno

ogni anno destinare l'esigenza di tante gabelle  
quanto per l'importare delle spese distagliate  
2.º la nota che da esso Cassiere sarà d. dal  
Cancell. Razionale, et espresso di non pagare  
altri mandati o sian polizze, fuorché quelle  
in d. nota sotto pena di pagare di proprio, e  
quando per mancanza di qualche famiglia, o per  
qualche altro motivo il d. Cassiere non pagare  
tutte le partite, che fossero descritte nella nota  
sud. sia tenuto al fine della sua carica rimet-  
tere l'avanzo della sua Cassa in mano del Cassiere  
Straordinario, come riceverne la dovuta condotta  
per poterne valere nell'aggiustamento de' suoi  
conti, quale ricevuta dovrà indi il Cassiere Razio-  
nale registrare a debiti di d. Cassiere Straordinario

7. Al d. Cassiere Straordinario doveranno parimente  
li d. Mag.º Sindaci con li Revisioni sud. destinare  
l'esigenza di tutte le restanti Gabelle, ed introiti  
della Ma. Comunità, in modo che il denaro tutto  
della medesima, che avanzerà dalle spese ordinarie  
distagliate come sopra non possa andare in mano  
d' altri che di d. Cassiere Straordinario a riserva  
dell'assegnazione di Gabelle fatte al M.º Cap.º  
per pagamento dell'anno Cerco Camerale come  
si dice in appresso, con obbligo al medesimo Cassiere  
di pagare sinché averà denaro tutti quei man-  
dati di spese straordinarie, che saranno approvati  
dal M.º Consiglio, e Generale Parlamento, non altri

Arretramenti sotto pena di pagare del proprio ad esclusione de mandati che saranno fatti da Meo Sindaci pro tempore et la Capella di S. Secondo Principale Protettore di d. Comunità cioè et l'oglio cera e Novene Straordinarie quali mandati dovrà pagare non abbisognando in essi approvazione alcuna atche la facoltà a d. Meo Sindaci pro tempore già conferita dal General Parlamento in questo particolare purchè siano d. Mandati firmati dal Cancell. di essa Comunità.

In capo il d. Meo Consiglio o General Parlamento facesse deputazioni in uno o più soggetti concernenti qualunque publico affare et a questo effetto loro deliberare qualche somma di denaro non doverà esso Cassiere Straordinario pagare alcun mandato che fosse fatto da d. Deputati tanti eletti quanto elligenti che prima non sia firmato dal Cancell. di d. Comunità il quale faccia fede di d. Deputazione sotto di esso con esprimere lo d. mandato sia a conto, o per compimento della somma deliberata a spendere con carico a detto Cassiere di tener registro di d. mandato o mandati che fossero in libro particolare, nel quale resti inscritta la d. Deputazione li nomi de Deputati e l'ammontare delle somme che loro fosse deliberata et in contraparte il mandato o mandati che si andassero facendo, e così inquirare che non eccedano li d. mandati la facoltà di spendere loro concessa come

sopra sotto pena al d. Cancelliere di pagare di proprio -

9. Che l'ieno di d. Cassieri non possa pagare mandati che fossero pagabili dell'altro come tampoco quelli che fossero fatti fuori dell'anno delle rispettive loro Carica, a ridarla solo se in contrario fosse ordinato da d. Meo Consiglio -
10. Sopravvenendo al d. Cassiere Straordinario qualche somma di denaro al fine della sua carica, dovrà quella rimettere in mano del Cassiere suo Successore con ritirare la debita ricevuta et valermene nell'aggiustamento de suoi Conti -
11. Dovranno per ultimo li Meo Sindaci e Revisioni Suditi in coerenza del Decreto del Ser. Senato dell'anno 1714. li 19. Maggio assegnare ogni anno al Meo Sig. Cap. pro tempore et l'estensione dell'anno Capo dovuto alla Camera Ecc. le imposte Gabelle cioè la Gabella dell'Oglio la gabella del Pane, la Gabella del vino, la Gabella del quintale, la Gabella delle carni, ed estrazione di Vettovaglie e se il reddito, che si ricaverà ogni anno dalla vendita di d. Gabelle, non fosse sufficiente per l'estinzione Suditi, dovranno essi Meo Sindaci e Revisioni supplire sin all'intero pagamento con l'assegnazione di quelle altre Gabelle, che meglio stimaranno per la maggior facilità di d. Compimento che se per il reddito di d. Gabelle fosse maggiore del d. annuo

sopraordinato in nota al Cassiere Straordinario ad  
effetto che il medesimo ne possa fare l'esigendo,  
come delle altre partite le saranno destinate ad  
esigere

Che li d. Cassieri non paghino.....  
che prima sotto li mandati che le saranno pre-  
sentati non gliene facci il presentatore la re-  
cevuta a piedi di essi di proprio pugno o firmo  
o altri, se non sapessu quello scrivere, altrimenti  
quando s'intenda aver pagato, a pie di quelli  
non fosse la ricevuta sud: sotto pena di pagare  
quelle somme contenute in mandati che accettar-  
se senz d. ricevuta

Che li d. Cassieri Straordinario, et Ordinario avendo  
denaro in cassa non possano ne debano diffinire  
il pagamento de mandati che loro si presentassero  
sotto pena della perdita del loro rispettivo Onorario

Che li d. due Cassieri come il Cassiere dell' Abon-  
danza e Magazzinieri de quali si trattera in  
appresso, e l'Officiale di Liapp, che ha l'ammini-  
strazione dell' Ospedale debano fra giorni 30: ter-  
minate le loro rispettive cariche aver salvati i  
loro conti col pagamento del reliquato nelle mani  
de Successori nelle loro rispettive cariche, e di  
conti doveranno bilanciarsi cioè dalli due d. Cas-  
sieri Ordinario e Straordinario avanti il R. Cancell.  
Razionale, e del Cassiere del' Abondanza, Ma-  
gazzinieri et Officiale Delle Stedali come sopra

avanti li Cancell. di d. rispettivi Officij ad effetto  
se ne possa formare la dovuta scrittura

15. Del me. Consiglio, e Parlamento dovranno ogni  
anno eleggersi due Revisori, li quali riconosceranno  
li conti e le Casse di tutte le sud: amministra-  
zioni con rispetto esattissimo se li d. conti corrono  
a dovere e se non sono state ~~formate~~ osservate  
quelle formalità ne mandati, o altro presente  
nelli antecedenti Copli, e ciò fra giorni otto termi-  
nate le loro rispettive cariche, con sottoscrivere  
quelle Casse, e conti, che come sopra riconosceranno  
correre a dovere, e dovere indi riferire il stato nelle  
pre. Officium di d. Me. Consiglio, e altri di  
Cassieri possono invariabilmente osservarsi quanto  
loro verra presentato in d. antecedenti Copli dovrà  
il Cancell. Razionale inscrivere nota di essi a pie  
delle Gite, che loro ogni anno consegnera per  
l'esigendo dell' introito Copelle, et altro di d.  
Commenti

16. Che resti proibito a chiunque siasi che fosse  
debitore delle Me. Comm. di Copelle, o altro  
introito da ritenersi sotto pretesto di non compensa-  
zione o altro titolo non escludendo veruno quan-  
tunque anche si trattasse ereditore ne in tutto,  
ne in parte di quello fosse debitore sotto pena  
di proprio d' applicarsi come sopra, e di tutti i danni,  
spese et interessi, che potessu risultare dall' istesso,  
obbligando a tale effetto tutti li Copellotti, e debitori



di d. Me. Comunità a pagare in contanti tutti li introiti di essa nelle mani di quel Cassiere in cui saranno obligati a pagarsi, o pure al Me. Capro, e se saranno di quelle Gabelle, che come sopra sono state ad esso assegnate in pagamento dell'annuo Censo Camerale

19: Che niuno in cohenza del già stabilito in relazione del fu M. Carlo de' Franchi già commissionato del Ser. mo Senato possa ne debba muor liti contro la d. Comunità avanti il sig. Capro di XX miglia, ne altro Giudice che non sia delegato dal pref. Ser. mo Senato, altrimenti facendo resti nulli, e di niuno valore tal giudizio, ne abbia alcuna esecuzione sotto pena a trasgressori oltre la nullità di 20. per 100: e quella domandassero applicarsi come sopra con rincarimento del danno potesse ricevere d. Me. Comunità esclusione per li Mercenarij li quali e li loro Salarij rispettivamente possano aver ricorso dal Me. Capro pro tempore per averne il suo pagamento

20: Che il Cancell. della Me. Comunità sia obligato ogni anno tener nota in un libro di quelle partite che saranno assegnate all' usury del Cassiere Strord: et incontraparte andar notando tutti li mandati di spese straordinarie che saranno approvate dal Me. Consiglio, o Qual. Ler. lemento, e fatte da Me. Sindici e la Capella di s. Secondo come sopra, accio occorrendo che si

tratti di fare qualche spesa straordinaria si possa in una occhiata vedere se vi sono denari in Cassio pronto e d. spese, accio non essendovene possa differirsi fino a chi sopravvenglia quel contratto e la possibilita di farla quando non ritrovi di materia urgente, e di affari premurosi

21: Che il Me. Capro pro tempore debba provvedere di presta, e sommaria questija alli Cassieri ed introiti tutti di d. Me. Comunità con concedere a loro con semplice richiesta il braccio di questija e la maggior facilità dell'esigendo delle introiti come sopra

22: Rispetto alli Boschi comunali e demaniali in essi dovrà praticarsi sotto quel Me. forme e pure presente in questa proposizione decreti e mandati

Officio della Abbondanza

Li Officiali del Magazeno dell'abbondanza avranno la cura del Bonta, e delle publiche Strade e dovranno fra tutto il mese di Xbre far incantare publicamente e giorni tre festivi, chi vorrà attendere al Magazeno e la misura de grani, e liberato a chi offerirà miglior partito, con avvertenza particolare, che niuno potrà attendere alla d. misura de grani che prima non presenti la fede al Cancell. di d. Officio di non essere e conto alcuno debitore al medesimo, quel fede dovrà dal d. Cancell. farsi senza mercede, siccome non deliberato a chi avyso negozio de grani e tenere

LIBRERIA ANTIQUARIA

di mezzo ogni sospizione, e protesto per quel effetto  
se le dovrà dare il giustamento con la vacanza d'un  
anno

Che il Magaziniere debba dare due sigorta idonee  
a giudicio di d. Officiali d'amministrare bene  
fedelmente il suo impiego vender conto esatto di ciò  
che perverrà alle mani col pagamento del reliquato  
sino alla somma di lire cinque mille

Sarà obligo di d. Magaziniere dar settimana per  
settimana al Cassiere nota del grano che avrà  
venduto, qual Cassiere dovrà notarlo al Libro  
con la valutazione del prezzo, al quale è stato venduto

Resta proibito al d. Magaziniere comprare né  
in qualunque altro modo avere, né introdurre  
nell'Magazino, né fuori d'esso vendere altro grano,  
che quello che sarà dal Mag. giustamente conse-  
gnato: come anco le sarà proibito vendere grano e  
tenerlo in altri luoghi eccetto, che nel Magazino  
pubblico sotto pena di lire cento per ogni volta  
da applicarsi un tempo al M. Cap. un tempo allo  
Spedale della Città, e l'altro tempo al medesimo Officio

Sarà anche proibito a d. Magaziniere nel tempo  
del suo impiego fabricare né far fabricare pane  
a vendere, né in qualunque altro modo avere intro-

paratenere sotto la d. pena de applicarsi come  
sopra

6.º Sarà parimente obligato il d. Magaziniere tener  
ascritta nella Libreria di d. Magazino un nota a  
lettere Majuscole nella quale resti ustrato il prezzo  
del grano, quale si vendeva sottoscritto di mano del  
Can. e non potrà quello vendere in niuna ma-  
niera sotto la pena da applicarsi come sopra

7.º Dovrà innoltre d. Magaziniere tener un libro  
e incontraparte notare li nomi de Particolari del  
grano che ogni anno a suo conto anderanno pren-  
dendo e farlo con tale distinzione che in un occhio  
si possa vedere li nomi di d. particolari et il grano  
che averanno preso accioche possino li Officiali  
conoscere li Delinquenti, e Trasgressori per doverli  
punire al Magaziniere di lire cinquecenta come  
sopra

8.º Dovrà altrui formarsi dal M. Consiglio un Orma  
o sia bussolo per li Cassieri di d. Officio nel quale do-  
veranno riponere li nomi di tutti quelli soggetti che  
conoscere abili, et idonei per tale carica, e che pos-  
sedano del proprio lire ottomille et ogni anno  
venire all'estrazione d'uno che dovrà servire per  
Cassiere di quell'anno advertendo che se fosse estratto  
per Cassiere qualche d'uno già estratto per Officiali,  
si dovrà riponere in d. Orma, e venire all'estrazione  
d'altro soggetto, con dichiarare che tal carica di Cassiere

non potrà però scusarlo dall'esercitare qualunque  
altro Ufficio di d. M. Comunità

1. Che il d. Cassiere non possa in verun modo scu-  
sarsi, ma sia obbligato accettare tal carica sotto  
pena di scudi d'oro 25: d'applicarsi come sopra  
Doveranno al d. Cassiere pervenire tutti li denari  
che in qualunque modo possano spettare al d.  
Ufficio dell'Abbondanza e non potrà disponersene  
senza mandato in scritto e firmato almeno da  
due de d. Officiali come anche dal loro Cancell.  
quali mandati non doveranno essere che per occasione  
de compre de grani et altro spettante al d. Ufficio;  
Avvertend al d. Cassiere riportare la ricevuta di quello  
a cui sarà pagabile e non sapendo quello servir  
a farsi dal Cancell.

2. E perchè si congedava che d. Ufficio è stato institui-  
to in sovvenimento de Loveni pertanto sarà bene che  
sentendosi penuria de vivini come in qualche anno  
accade facciano comodi li d. Officiali di quel grano,  
che loro parerà per sovvenire li Loveni come che  
diano presso equivalente, ed in sopravanzo del grano  
che loro si somministrano, e dovrà il Cancell. far  
notta distinta tanto del grano come del peso con  
darle un biglietto che contenga il grano, peso,  
peso lesinato e che promettono restituirlo per tutto  
il mese d'Agosto allora prossimo, con notificarli che  
se fra d. termine non restituiranno d. grano dell'

dell'istessa qualità e profusione si verrà sero, altro  
alle vendite di d. proprio

3. Fra il termine di otto giorni dopo che saranno eletti  
li Officiali di d. Ufficio debbano li stessi sotto pena  
di Sindicato comparire avanti il M. Cap. li due  
Sindaci almeno a prendere il giuramento di fare il  
d. loro Ufficio bene, e fedelmente con carità de Loveni  
quel ben publico, e con particolar accuratezza, che  
nel Magazzino non vi si introduca solo che grano suf-  
ficiente con far notare il questo proprio del medesimo,  
accreverci cose alcuna per qualche titolo, ne causa  
e durante d. loro carica di non negoziare per loro,  
ne per interposta persona direttamente ne indiretamente  
in grano nella d. Città per ovviare qualunque pregiu-  
dicio, che possa avero la d. Opera, e finalmente in-  
messo dagli animi loro proprio utile, amicizie, e passioni  
aver solo mira al vantaggio de Loveni

4. Desi inoltre proibito al d. Mag. siccome al  
Magazzino sud. durante li loro rispettivi Uffici,  
poter attendere ne in qualunque altro modo avere  
le gabelle dell'introduzione del grano, e Cassiere, in  
partecipazione alcuna sotto pena di nullità di tale  
deliberazione

5. Considerand che tal volta il Magazzino si ritrova  
quasi sprovvisto di grano, e che perciò siano estratti  
li Officiali come è accaduto più volte di far com-  
pra di quel grano che loro si presenta, quantunque  
con mala qualità, per riparare dunque a tale inconve-

inconveniente, doveranno essi Officiali aver mira particolare, che si ritrovino sempre nel Magazeno Moneta di grano 100: con andar sempre evitando il più vecchie, e sarebbe anche bene, che la compra maggiore si facesse al principio della raccolta nel riflesso che possa sempre il grano in tal tempo a prezzi di maggior convenienza rimarcando però questo particolare giudizio al zelo, e attenzione di d. Officiali.

¶ Perché il tenete possa andar con miglior regola ed accuratezza che nel Magazeno non siano commessi, s'ordini resterà perciò l'ultimi d'essi Officiali deputati particolarmente per li quattro primi mesi di andar a rivedere e riconoscere almeno una volta la settimana che qualità e quantità di grano vi sarà, come si conserverà e come si c. ed in caso di qualche urgenza dare li ordini opportuni per il buon mantenimento di esso Magazeno, e finiti d. quattro mesi subentrerà a tal cura per li altri quattro mesi l'altro Collega, e così di mano in mano sin a tanto che arrivò al maggior d'essi, il quale doverà fare l'ultimo quinquimestre.

¶ Che in d. Ufficio non possa esser maggiore somma a meno che di lire sei mille procurare subito l'impiego in luogo cauto, e sicuro a dodici e giudizio del d. M. Consiglio al quale sarà obbligato di d. Officiali per tempo, e del Cancell. di partecipare subito il d. soprappiù, acciò possa dare li ordini opportuni per tale impiego sotto pena al Can-

al Cancell. della perdita del salario da applicarsi sopra, dovrà a tutti il Cancell. per tempo sotto stessa pena nella prima adunanza del Cap. fare far presente al medesimo l'impiego fatto o da far del soprappiù delle d. 6000: di d. Ufficio.

17. Spirito che avrà il Mag. il suo tempo, ed aver il Cancell. e Magaziniere dovranno fra giorni 30: aver d. i loro conti avanti il Cancell. loro consegnato nelle mani delli Officiali Successori resp. affinché li mercantili Revisioni fra il termine loro prescritto passano aver riconosciuti li conti suoi in tutto come si è detto ne Capli antecedenti e tenuti siano tenuti il d. Magistrato Cassiere e Magaziniere alli danni, et interese di quella ristassa dovendo applicarsi come sopra.

18. Doverà il M. Consiglio assegnare un Not. per d. Ufficio che abbia da scrivere per Cancell. per favorevolmente le parti da sindaco di invigilare all'operazione de Capli che riguardano d. Ufficio e a questo effetto dovrà fare la lettura de medesimi per atto pubblico agli Officiali per tempo al loro ingresso in tal carica, e in caso non fossero osservati d. Capli per colpa delli Officiali suoi dovrà il d. Cancell. riferire al M. Consiglio nella prima Officialione quelle mancanze, che si commetterà sotto pena di perdita del salario da applicarsi come sopra.

19. Doverà per ultimo il d. Cancell. oltre il libro che tenesse la scrittura di d. Ufficio farne un altro nel quale

contiene vaghi e decreti appartenenti all'Ufficio,  
 anno li presenti Capitoli e tutti li altri ordini che  
 passano seguendo intorno d. Ufficio al quale Capite  
 verassi pagare ogni anno il salario di - 125: -

perchè si considera che vi sono particolari debitori  
 al d. Ufficio e reliquato di altro sarà perciò a carico  
 dell'Officiali prossimi eligendi riconoscere esattamente  
 libri e scritture di d. Ufficio e far nota distinta di  
 debitori con l'ammontare delle rispettive somme  
 unite, e quelle presentarle all' Ill. Mo. Sign. Coper-  
 atore di S. Remo per tempo, che se la maggior  
 facilità sarebbe bene restasse da Ill. Mo. S. S. Sermo  
 legato e le cause contro de debitori sud. remota  
 espicione, acciò proceda di pronta e sommaria  
 giustizia, massime trattandosi d'opere Pie, che  
 non è ragionevole si consumi in spese

Doveranno finalmente i d. Officiali invigilare  
 che tutti li Panettoni delle d. Città  
 e Suburbi non fabbrichino pane d'altro grano che  
 di quello del d. Ufficio del quali essi Panettoni devono  
 provvedersi in forza anche del Decreto del pref. Sermo  
 Senato dell'anno 1719. 19. Maggio sotto pena  
 di - 100: e ogni volta e contraversione d'applicarsi  
 al d. Ufficio con facoltà all'Officiali sud. di far dare  
 a tutti li Panettoni il giuramento se averanno  
 fatto pane d'altro grano diverso di quello del d.

22: Sarà per ultimo imbergo di d. Officiali secon-  
 stile fin'ora praticato di far prove del grano  
 ogni compra secondo la quale doveranno regolare  
 e conformarsi all'istessa qualità, e peso del grano

## Censura

1. Celli Censori quelli già resterà annessa l'incombenza  
 della Officiali di Guerra dovrà ancora restare  
 l'ufficio di venditori di Gabelle e Saniti e sarà  
 d'invigilare che li Panettoni tutti della d. Città  
 e Suburbi sieno sempre provvisti di pane e tenere  
 questo esposto a vista d'ogniuno sotto pena a d.  
 Panettoni in caso di fraude di - 50: e ogni volta  
 e per ogniuno della d. contraversione da applicarsi  
 tempo al Ill. Mo. Capite un tempo alle d. M. Com.  
 e l'altro tempo a sud. Censori
2. Sarà altresì carico di d. Censori invigilare con  
 attenzione che li Panettoni sud. fabbrichino il pane  
 di giusto peso, e di quelle qualità secondo la prova  
 se ne sarà fatta dalli Officiali dell'Abbondanza, ben  
 condizionato, e cotto con procedere di delinquenti a  
 quelle pene secondo le qualità delle mancanze,  
 e del delinquenti che fosse solito a commettere  
 applicarsi come sopra
3. Dovranno inoltre d. Censori star con attenzione  
 che chi fabbrica pane di questo non possa fabricare  
 ne vendere pane venale, siccome chi fabbrica pane  
 venale non possa fabricare pane di questo

affetto, ne si se, ne si interposta persona sotto pe-  
na di Banatione di  $\text{t}^{\circ}$  100: si ogni volta d'appli-  
carsi un quarto al Mes Capno, un quarto alla  
Met Communita, un quarto all'Officio dell'Abbandano,  
l'altro quarto all'accusatore, e si osservanza di  
tutto sopra doveranno li d<sup>ti</sup> Censori alla deliberazione  
nelle Banatione far dare il giuramento di non  
per interesse in tutto quell'anno in quello del paese  
suffetto nelle Banatione del paese venale, et a questo  
il paese venale nelle Banatione del paese truffato  
a tutto alle forme del Decreto del pref<sup>to</sup> Sermo  
senato li 4. Maggio 1719.

Che qualunque genere di comestibile, come tutte  
quelle altre merci, che sono soggette alle meta delle  
Ill<sup>me</sup> Mag<sup>te</sup> di Censori di Genova, che si venderanno  
in d<sup>ta</sup> Città e Suburbi a minuto sieno e s'interdino  
in quelle soggette alle meta di d<sup>ti</sup> Censori della Città  
di X Amiglio, e quando li venditori di d<sup>ti</sup> generi  
venderanno senza presider prima la meta da d<sup>ti</sup> Cen-  
sori, e che pure l'adesso preso eccedessero doveranno  
essere condannati da d<sup>ti</sup> Censori in quelle pene a  
misura della delinquenza d'applicarsi un terzo al  
Mes Capno, un terzo alla d<sup>ta</sup> Met Communita, e l'  
altro terzo a Censori sud<sup>ti</sup>.

Doveranno i d<sup>ti</sup> Censori pure invigilare che tutti  
quelli che introducono in d<sup>ta</sup> Città robe di comesti-  
bili soggette a meta non possano vendere a tutto-

state espone in publico luogo alla vista d' d<sup>ta</sup>  
uno si lo spazio d'ore 24: accio si sia prima  
vinta la Città a prezzo minore di quello vendono  
a Botteggheri sotto pena di sud: d'oro quattro arbi-  
traria a d<sup>ti</sup> Censori, a chi introduce robe soggette  
a meta e non osservasse q<sup>to</sup> sopra d'applicarsi un  
terzo al Mes Capno, un terzo alla Met Communita  
e l'altro terzo a Censori, da quali si dovera ire missi  
bilm<sup>te</sup> proceder

6. Che passate le d<sup>te</sup> ore 24: chi avera introdotte  
comestibili soggette a meta come sopra possa allora  
vender a Botteggheri della Città, e Suburbi quali po-  
ranno potranno vender, ne introdurre nelle loro case,  
e Botteggheri le d<sup>te</sup> robe che prima non siano rici-  
noscute da medesimi Censori con star alle meta le se-  
ranno da essi d<sup>te</sup> sotto pena come sopra

7. Che li Pescatori tutti che pescheranno ne mani  
d<sup>ta</sup> Città e che amoveranno in terra etiammo pagata  
l'ora di mezzo giorno debano ad ognuno di loro debbo  
esporre li pesci che averanno pescato, almeno in  
tanta quantita bastevole alla necessaria provizione  
della d<sup>ta</sup> Città a giudizio de Censori li quali doverano  
loro assegnare il posto si tal vendita soggetta in tutto  
e dipendente delle meta de medesimi Censori sotto pe-  
na di  $\text{t}^{\circ}$  10: sino in 100: si ogni contraventione da appli-  
carsi come sopra, come a d<sup>ta</sup> sotto d<sup>te</sup> pena non possi-  
no li Pescatori in modo alcuno vender pesci, ne dar  
a credito prima d'aver preso la meta da d<sup>ti</sup> Censori

8. Sare obbligo del Capitano che un...

scoten e imbarcare le condanne che si ardivano  
 pcedi d'ogni Mesu ripartite a chi saranno  
 rispettivamente applicate e ripassate alla porzione  
 spettante alle d. Me. Comunità e costa di esp  
 opra rimetterla al Cassiere Straordinario con rice-  
 sione la ricevuta la quale dovrà indi consegnare  
 al Cancell. Razionale accio ne possa passare scri-  
 tura a debito di d. Cassiere Straordinario e per quelle  
 condanne che non le riesce a esigere dovrà esso Cancell.  
 Razionale per procurarne l'esigenda, la quale im-  
 mediatamente seguita dovrà d. Razionale alvegi  
 rimettere al d. Cassiere Straordinario, quale porzione  
 che avera esatto per conto delle Me. Comunità con  
 restarne pure la dovuta scrittura a suo debito.

Sarà cura di d. Censori di far conciare e tener  
 nette le fontane, e procurar tutto ciò che sempre  
 è stato annesso al loro Ufficio e delle spese che  
 necessariamente dovranno essi fare per tale accomoda-  
 mento et altro ne faranno mensate diritte al d. Cassiere  
 Straordinario firmato da loro e dal loro Cancell. con  
 esprimersi il nome di quello a cui si dovrà pagare  
 la somma la causa, e il luogo che avera causato d.  
 spesa e d. mandato o mandati non dovrà il d. Cassiere  
 Straord. pagare, che non sia prima approvato dal  
 Me. Consiglio

Che non sia lecito ad alcuno de' Lanarieri, Leven-  
 darsi, Tavernieri, ed altri che siano compresi,

necessario permittam o in altro modo avere  
 frutto alcuno d'olivi, ed ove da fanciulli, fanciulli  
 di minor età subordinati o non subordinati a ladri,  
 o Madri, Fattori o Curatori, ne tampoco d'altro Oaja  
 sendo che notoriamente non si sappia aver effetti,  
 terre proprie ove possino avere pena sotto pena a  
 chi contravenisse di d. 100: moneta corrente, e  
 due strasci di corda da arbitrio di d. Censori secondo  
 la qualità delle delinquenze da applicarsi d. pena  
 pecuniaria inamissibilmente un 4: al Me. Sig. Cap.  
 un 4: alle Me. Comunità, un 4: alli Censori, e l'altro  
 4: al denunciante al quale quando sia di buona voce  
 e fama sarà creduto con suo giuramento.

Li: Dovranno li d. Censori ogni anno fra giorni 15: dop-  
 entovati in Ufficio fare Elezione di due loro vice  
 gerenti di persone abili, et idonee in ciaroheduro  
 de' suburbii di d. Città, quali vicegerenti abbiano cura  
 e facoltà di dare quelle mete, che in scritto non  
 fossero date da d. Censori, pagare il pane, riconoscere  
 ve le carni, che si macellano, di invigilare che si osse-  
 rino i Capitoli tutti appartenenti alle Censorie, ed  
 altri che in tale materia si facevan, e in quelle  
 trasgressioni, ed omisioni, che accaderanno farsi, e di ciò  
 quello andranno operando dovranno subito parteci-  
 parlo alli Censori di d. Città, a quali spettori condan-  
 nati i delinquenti, e in tale condanna cioè nel tempo  
 spettante a d. Censori di d. Città vi parteciperanno  
 essi vice gerenti rispettivamente per una quinta parte

di d.<sup>ti</sup> Diequercati li quali potranno essere rimessi  
dalli Censori sud.<sup>ti</sup> a loro arbitrio, concesso che non  
facciano le parti loro, di in loro vece sostituire altri  
fra il termine di giorni quattro

Che tutti color che tengono in loro case, e  
botteghe, Magazzini, o altro qualunque luogo tanto  
per loro proprio conto quanto per conto d'altri pesi,  
pese, boglioli Cantari, Cantaretti, bilancie, bilancioni  
di qualsivoglia sorte, e qualsivoglia sorte di misura  
si da palma, oglio, vino et altri debbano fra giorni  
15: dal giorno che da d.<sup>ti</sup> Censori ne saranno fatte  
procedere le grida a giudizio, e tempi che stime-  
ranno, che rimoveranno li d.<sup>ti</sup> pesi ogni anno aver  
fatti riconoscere et accomodare li d.<sup>ti</sup> pesi o misure  
dal Mercatore deputato da Censori sud.<sup>ti</sup> sotto pena  
di 100: da applicarsi ven. 4: al M.<sup>o</sup> Cap.<sup>o</sup> alla  
M.<sup>o</sup> Comunità, a Censori, et al Denunciante

Sarà pensiero et obbligo particolare del Marca-  
tore deputato come sopra d'avvertire che niuno osi o  
presuma far marcare pesi di qualsivoglia sorte, che  
abbino più anelli, ma particolarmente osservare che  
sino d'un solo peso, e quando poi ne sia necessità in  
si ponga solo un anello avvertendo che sopra ogni  
peso vi sia un lezzo del quale dovrà la quantità del  
peso, accio si possa orzare e frodi, e diordini che per  
la moltiplicazione delli anelli si possono commettere  
e ritrobandosi pesi entro la forma sud.<sup>ta</sup> incorra il M.<sup>o</sup>

quasi in una strascia di corda, dalla quale non  
si possa esimersi se non col l'ademp.<sup>to</sup> di 25: d.  
applicarsi come sopra; Fessera anche a carico del  
Mercatore nel romero di qualsivoglia Cantaro impri-  
min. la portata del Cantaro, come Cantaro il peso  
del romero, accio riceno possa restar ingannato.

E cio sotto le pene comminate, così al Mercatore,  
come ad ogni altro nel Cap.<sup>o</sup> antecedente, per li pesi  
e misure che vorranno mercare, per il Mercatore  
che si pagherà in tutto come in appresso, cioè Can-  
taro di più portata d'un cantaro per ogniuno di essi  
Tolo: 4: Cantaro e Cantaretti di minore portata d  
un Cantaro Tolo 2: per di ferro, e di bronzo per ogni  
uno di essi Tolo uno, come ancora viene presentato nel  
Capitoli e Decreti del Re Carlo de Francechi

14: Nelle cause che si formeranno contro li delinquenti  
si procederà delli Censori immediatamente in maniera che  
sarete sola denuncia di due famigli giurata o due  
Testimoni digni di fede da arbitrio de Censori si venga  
immediatamente alle condanne senza altra solennità,  
et al Cancell.<sup>o</sup> non si dovrà per li atti menare alcuna  
ma in loro vece averà e ricueterà da condannati a ra-  
di soldi due per lire di quello saranno stati condannati.  
Cibchiarando che essi soldi due non si dovranno a dedurre  
dalle condanne, ma bensì oltre sborsarsi dalli condannati

15: Come si considera finalmente che possono darsi molti  
simi casi appartenenti alla Censoria, de quali non si è  
trattato in questi Capitoli per esser materie assai vasti



vacie. Si l'Entoni pro tempore governano accien  
in li capi non parlati tutta quella autortà e basis  
che secondo la consuetudine hanno sempre avuta.

Et acciò che si presento Capitoli et  
Ordini inuolabitate osservati et a notizia di  
tutti quelli i quali entravano in tale Officio do-  
viamo registrarli in libro a parte iscrittato.

Libro Secretorum et Capitularium Con-  
sistij Interimitorij, nel quale anche tal quello  
pro tempore di S. Entoni si doveranno deponere tutti  
li altri Secreti, et ordini, che alle giornata si an-  
davano facendo dalle Consig. pro tempore in vigore  
nell' autortà che loro compete.

Dovrà pure il S. Consell' pro tempore tenere  
un libro nel quale deponerà le denari, condanne,  
che si facendo a magistrati, e note che si danno  
e finite da sua cura sarà osteso del Consell'.  
e consegnarsi a' altri pubblici et S. libro de Secreti  
et accien li altri delle condanne, denari, e comi-  
ssione al suo successore di mano, in mano, e finiti  
che saranno in libro dovranno consegnarsi all' Or-  
dini con li libri primari.  
Sarà anche osteso del Consell' pro tempore di  
leggere chiaramente all' ingresso de nuovi Consig.  
et presento Consig. con rogare alle pubblici, e  
dichiarare che lo fa in osservanza de precepti or-

che non osservati quanto loro incombe di po-  
tente per due anni essere promossi a cura alcuni  
beneficiale di S. Consuetudine, et ogni altra libe-  
taria.

19. E già che a S. Entoni saranno anche applicati  
come sopra si è detto l'interimitorij di venditori di  
Epelli, e simili doveranno a tempi opportuni reg-  
istrare come in ora si è praticato per incarta  
con glo, ed arrispiare tutte le Epelli, e Dardin,  
Baratoni, Macella, et altro della S. Mat. Consuetudine  
per tre giorni fatti nella forma praticata, sin ora  
con vendita in alle deliberrazioni, e vendita di esse a  
chi meglio offerto maggior partito.

20. Dovranno inoltre registrarli che si macellino di  
Carni e delle qualità che vorrà presentarsi a Macella  
nell' istrumentato di vendita di esse Macella et a  
questo effetto nominare tutte le bestie, che si macel-  
lano, e saranno della qualità sopra in d. S. S. S. S.  
nata come dove se saranno dal Macellari osservati  
tutte le parti e condizioni con li quali le varie nate  
deliberrate di Macella. E in caso di trasgressione dove-  
ranno li S. Entoni prendere carta del Macellari di  
quella parte che vengono presentati secondo li ordini  
in questa pratica, di addittarli a Entoni sud' iue capi  
che non fanno presente in d. ordini de applicarsi un reg-  
alle Mat. Consuetudine, e libro del Mat. Consig. e l'altro  
reg. a S. Entoni.

21. Dovrà il Macellari a cui sarà deliberrato il pubblico

Macello dare due sicurtà nonel da pagare il prezzo della vendita di esso, a suoi dovuti tempi e termini come di osservare tutte le obbligazioni che accadrà contrate nella vendita rid<sup>a</sup> del Macello da applicarsi da d<sup>ti</sup> Censori, quelli doveranno insistere, che sia sempre provisto di carni secondo il solito siccome star con attenzione che venghino osservati dal Macellaro quei patte ed altre che saranno espressi in d<sup>ti</sup> Instrumento di vendita

Occorrendo che morissero bovi, pecore capre di propria malattia dovrà il Ladone di esse immediatamente darne notizia alli d<sup>ti</sup> Censori ad effetto che li medesimi Censori possano dare li ordini opportuni, perchè tali animali siano interati con la pelle alla presenza almeno di uno di essi Censori avendo mira che si faccia profonda fosse affinché non sieno scoperti e non andisse a scuoiarsi scorticarli e servirsi di loro carni e nelli mesi di luglio e Agosto sieno sottoposti a tali ordini anche quelli di d<sup>ti</sup> animali che morissero in et altre disgrazie non ostante che sopponessero sani e contro quelli che avessero ardite di contravvenire a tale ordine, siccome chi non dinonciasse quelli animali che come sopra morissero di propria malattia dovrà formarsi processo procurando li d<sup>ti</sup> Censori di pigliare diligente informazione e condannare li delinquenti in quelle pene che stimeranno più

23: Che tanto in d<sup>ti</sup> publico Macello quanto fuori di esso non si possa ammazzare bestie di sorte alcuna che prima non sia vista, e riconosciuta da d<sup>ti</sup> Censori li quali doveranno riconoscerla morta se pure come sopra

24: E se qualche bestia morisse di caduta o altra disgrazia fuori delli d<sup>ti</sup> mesi di luglio e Agosto, che nessuno osi scorticarla, che prima non sia riconosciuta e fatta riconoscere da d<sup>ti</sup> Censori li quali doveranno prendere le più esate informazioni coll esame di due Testimoni giurati se veramente sia morta di tale caduta in quel caso potranno li d<sup>ti</sup> Censori permettere che si spogli e si venda a quella metà verrà da essi d<sup>ti</sup> e se alcontrario constasse da d<sup>ti</sup> Testimoni ed informazioni che fosse morta di propria malattia o che per malattia anche qualche morbo l'avessero fatta a bella posta diroccare doveranno li d<sup>ti</sup> Censori ordinare nell'interro la forma di sopra con procedere contro di chi commettesse tali malizie, e delinquenze

### Officiali dello Spedale

Li Officiali dello Spedale doveranno essere come sono sempre stati li brattori delle Carceri assistenti all'indennità di loro in caso di rifiuto, ed avere la solita cura delle Chiese Cathedrali esercitando la loro carica con zelo, ed attenzione, carità de poveri, e infermi, e provvedere a tutti i bisogni del

li poveri ammalati e sentire da loro se sono pro-  
fessati et assistiti con la dovuta Carità et attenzione  
da chi ha la cura dello Spedale sudd. et in caso di  
qualche giusta doglianza provvedere ne termini  
che stimeranno più accertati

L'Officiale di Liage che secondo l'incostituta  
consuetudine et in conformità delle consuetudi-  
ni anzi di disposizioni testamentarie a favore dello  
Spedale ha sempre avuta l'amministrazione,  
e tenuta la cura del medesimo dovrà fra il ter-  
mine terminata la sua carica aver accomodati  
li suoi costi avuti il Cancell. di Spedale da  
riconoscersi indi dalli mentovati Acarioni in tutto  
come si è detto nelli precedenti Capitoli

*[Decorative flourish]*

Riforma del presente Collettivo Economico  
Fatta dall'Exce. Sig. Gerolamo Durazzo  
Delegato dal f. Senato fra le rifrenze vestite  
fra li Cittadini e Cittadine con particolari di  
codesta Città

Lettera scritta dall'Ex. Sig. Gerolamo  
Durazzo a questo Ill. Sig. Cap. in esecuzione  
di questo ha decretato. o sia dal suo Cancell.  
Sig. Carlo Gerini

Ill. Sig. Sig. Lione Colmo.

Il S. Gov. sempre intento al bene de  
suoi Regni avendo rivolta la sua attenzione agli  
affari, e pendenz di questa Città di Ventimiglia  
prevedendo che nelle medime, e fra i di lei Giudici  
cui veggi quella unione e concordia tanto deside-  
rabile ff il bene di essa Città, e alli stessi suoi in-  
teressi ff stabilire la pace e la tranquillità ha con  
speciale decreto del Ser. Senato commissariato so-  
pra tali affari e pendenz l' Ill. Sig. Geramo Durazzo  
etiam funeto muenere nelle dignità procuratoria  
da cui ha egli rettimamente essato con etriples au-  
torità e facultà fra le altre cose di fare tutti quei  
regolamenti che stimerà poter convenire al buon ordine  
e tranquillità di d. Città

Nel vivo desiderio pertanto di contribuire più che  
mai ad un così giusto fine in esequimento delle  
sue commissioni si è l' Ill. Sig. Delegato adoprato  
in stabilire ff ora alcuni Capitoli di regolamento per  
che corso al governo comunale di codesta Città

Di questi Capitoli d'ordine del medesimo fu l'onore di  
trasmissione Copia a V. S. Ill. finché si compiacca  
di farne scrivere la medesima e locali ordinanze

e registrarli al Político ed all' Economico di Codicia Città per l'opportuna osservanza de medesimi.

Item siccome gl'individui del Consiglio del Parlamento e delle Magistrature tutte di d. Città hanno già da gran tempo finito il termine della rispettiva lor carica non espandovi così per conseguenza legittima rappresentanz Communele, perciò l'Ulmo Delegato espressamente a cautela autorizzato dal Sermo Senato con nuovo suo Decreto de 25 Agosto passato a questo in appjo. ha per questo solo Capo, e per questa sola volta nominati et eletti i due Elettori dei Soggetti per la formazione del Bussolo non tanto del Consiglio, che del Parlamento gli infra:

U. M. C.

- Giuseppe Orongho
- Luca Ant. Galliano
- Angelo Loro
- Gi. Battista Oronghi

L. S.

- Bernardino Cypriano
- Domenico Ferrajone
- N. Pietro Vapriano
- Francesco Alberti

Questi otto Elettori si doveranno radunare, e farò le lor Officature nanti di V. S. Ulma che dovrà intitolamente presenziar in alle fine

ed il di lei Cancell. dovrà ricevere gli atti quando alle formazioni dei Bussoli del Parlamento e del Consiglio coll'assidenza però di quel Notto di questa Città pratico delle costituzioni Communeali.

1. Goverranno procedere le nomine con l'esperienza de voti e doveranno esser nominati tutti quelli i quali alle forma del Político ed Economico saranno capaci d'avere le qualità, e prerogative in capo prege.
2. Le nomine non potranno esser minori di sedeci il Bussolo del Consiglio e per il bussolo del Parlamento minor di 24.
3. Il no dei Componenti del Bussolo del Consiglio non potrà esser minor di sedeci e non minor di 24. dovrà esser composto il Bussolo del Parlamento e potrà essere anche maggiore rispettivamente al no dell' uno e dell' altro Bussolo purchi vi siano altri Soggetti abili ad essere imbusolati ed carati le qualità prescritte dal Político ed Economico purchi abbiano e riportino i voti dell'approvazione dei d. elettori.
4. Per la pma esperienza basteranno cinque voti favorevoli degli Elettori e nel caso che in 5. pma esperienza non restassero approvati coi cinque voti favorevoli sedeci per il bussolo del Consiglio ed i 24 per il bussolo del Parlamento in questo caso nella seconda esperienza si farà l'estrazione a sorte d'uno degli Elettori e quello che sarà estratto si asterrà di dare il voto e quattro voti basteranno per l'approvazione dei restanti sino al d. numero rispettivamente. E quell'ora nella seconda esperienza

nel numero sù indicato si passerà alla 3<sup>a</sup> esperienza in cui concorrerà a votare gl'otto Elettori *Ill. m. Cap. no* e chi riporterà più voti resterà eletto *pe de compimento*

Oltre il numero come sopra prescritto dei 16: nel *Bussolo* del Consiglio e 24: nell'altro del Parlamento si volesse ampliare rispettivamente il medesimo numero saranno gli otto Elettori in libertà di farlo ma saranno sempre necessari i cinque voti delli stessi Elettori ben inteso che i nominati e proposti abbiano la qualità prescritta dal *Politico*, ed *Econ.*, e non altrimenti

Formati nel sud: modo li due *Bussoli* si estrarranno da quelli del Consiglio otto soggetti che uniti poi al *Signor del medesimo Consiglio*, ed ai tre *mei Sindaci* da eleggersi alla forma del *Politico*, ed *Economico* formeranno i dodici del Consiglio ed indi estratti dodici soggetti da quelli del Parlamento resterà così formato, ed eletto l'intero Parlamento de 24: tale estrazione si farà alle presenze delli *Ill. mo Cap. no* e delli otto Elettori *pe questa volta* solamente e negli anni avvenire si osserverà quanto vien deliberato e prescritto dal *Politico* ed *Economico* sud: salvo quanto si contiene ne *Capli* del nuovo regolamento, o sia riforma. Quindi il Parlamento sebbene mancante del *Signor* e di tre *Sindaci* passerà prima di tutto all'elezione del *Signor* del d. Consiglio colla previa formazione del *Bussolo* alla forma del § 2<sup>o</sup> dei *Capli* del *Politico*, ed *Economico* et indi

all'elezione dei *Sindaci* colla previa formazione d'un solo *Bussolo* dei medesimi alla forma del nuovo regolamento e nel resto alle forme del *Politico*, ed *Economico* sud: compito in questa maniera il Parlamento nel pieno numero di 24: si verrà in altre o successive sessioni alla formazione d'un solo *Bussolo* *pe ogni Magistrato* alla forma del nuovo regolamento e nel rimanente cioè quelle che non contrarierà allo medesimo si osserverà i *Capli* del *Politico* ed *Economico* più volte citato

Si compiacerà *H. S. Ill. mo* avvertire ognieno delli Elettori e dei *Parlamentarij* che è intenzione non solo del d. *Ill. mo* Delegato, ma ancora del *Senato* che le cariche *Comunalij* di codesta Città siano distribuite, e ripartite egualmente fra gli individui di codesta Città che abbiano le opportune qualità alla forma de sud: regolamenti

L' *Ill. mo* Delegato è passato alle sceltre de sud: Elettori *pe questa particolare stima e confidenza* che egli ha nelle probità, e sapienze di ciascuno di loro perciò raccomanda a ognieno di loro <sup>non</sup> sceggersi dell'incumbenza come sopra loro addossata ma di accettarla, e cooperare anche essi eseguendo e a disporre le cose in modo che si stabilisca il buon ordine, e la tranquillità in codesta Città *pe il bene commune* della loro Patria perchè possa l' *Ill. mo* Delegato a questo fine proseguire a provvedere sopra li oggetti tetti della sua *commiss.* a quali si è interdetto di procedere senz' *perder di vista il modo di fare co-*

D'essere distinto

Questa lettera desidera L. Illmo Delegato che  
sia publicata a chi vorrà leggerla, e sapere  
il contenuto, tanto ha l'onore di tenerci così dal  
medesimo espressamente comandato profittarci del  
vantaggio di rassegnarci col maggior rispetto.

Di G. S. Illmo

Genova 26. 7bre 1789.

Divot. Oblig. Cancelliere  
Paolo Gerini

1789. giorno di lunedì. 7. del Mese di 7bre  
alla sera in altro de Salotti del Palazzo dell' Illmo  
Girolamo Durazzo posto in strada Balbi ependovi  
li opportuni libri accesi

L. Illmo Girolamo Durazzo Excmo dele-  
gato del Sr. Senato in vigore de Decreti de 6.  
7bre 1787. e de 15. Glegno 1789. sopra gli  
affari e pendenz della Città di Ventimiglia fra  
i Cittadini, che chiamansi Mei, e li altri Cittadini  
siccome pure qualunque disputa, e pretensione,  
e sopra qualunque altra cosa relativa alle dispute  
medesime con facoltà di decidere stabilire ed anche  
aggiustar e coll' autorità di far tutti quelli ve-  
gulamenti che stimerà poter convenire al buon or-  
dine e tranquillità di questa Mea Communità di XXm  
Città e suoi individui in modo che tutti quello che  
venisse dal medesimo Illmo Delegato deciso stabilito,  
acquistato, e dichiarato formi costituzione, e Capitolo  
Comunale di essa Mea Città da osservarsi in l'ave-  
venire come se fosse stabilito dallo stesso Sr. Senato  
Dopo d'aver recitate implicatamente in diverse ragioni  
i Mei Advocati per una parte, e per l'altra sono  
comparsi valendosi della facoltà, et autorità come  
sopra ad esso conferita, affinché abbiano corso le Ma-  
gistrature Comunali di questa Città. ha per ora malando  
la facoltà et autorità di provveder ad altro tempo se  
per li altri oggetti di questa sua commissione, et  
maggiormente stabilire il buon ordine e tranquillità  
che con dichiarato e stabilito ed ordinato quanto

Circa la precedenza del congedo nelle adunanze del Consiglio e Parlamento, e di tutte l'altre Magistrature della Città nella s. innovi da quel giorno in cui sono gli individui di quelle famiglie de' M<sup>ri</sup> ma si osservi intorno a ciò il praticato sin' ora

Dei tre bussoli che in oggi esistono Piazza, Oliveto e Campo e Borgo un solo se ne formi affine di evitare in avvenire il disordine della mancanza dei soggetti nei rispetti Quartieri della Città e quindi un Bussolo distinto rispettivamente per ogni Magistrato e non più tanti bussoli diversi quanti sono i Magistrati della Città, per ognuno dei tre Quartieri, ma bensì un solo bussolo per il Consiglio, uno per il Parlamento uno per li Sindaci, uno per li Officiali dello Spedale, uno per il Magistrato delle Brache, uno per li Officiali del Magazzino ed uno per li Censori alla forma nel rimanente del Politico ed Economico del 1749.

C siccome la carica del Prior di Consiglio sin' ora è stata coperta da uno degli individui dei D<sup>ni</sup> M<sup>ri</sup> così anche in questo niente si doveva innovare ma si andrà seguendo il praticato in addietro ben inteso che abbia il Prior di Consiglio le qualità prescritte del Politico Cap<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup>. e nel resto si osservi ciò che il Politico sta di line

I nuovi Cassieri seguita che sarà la loro elezione per sicurezza dell'interesse Commerciale della Città dovranno assistere al rendimento de conti tanto

li anni decorsi quanto per i decorsi che i predecessori dovevano fare ai due Censori eletti alla presenza dell' Ill<sup>mo</sup> Cap<sup>o</sup> del M<sup>o</sup> Prior di Consiglio e dei M<sup>ri</sup> Sindaci eletti alla forma del Politico, ed Economico, e d<sup>ni</sup> nuovi Cassieri dovranno ricevere la consegna dei vecchi Cassieri di tutto ciò che resterà a lor mani per conto Commerciale della lor carica dopo l'esatto rendimento de conti che dovranno fare nel modo su espresso con rispetto l'opportuna quitanza

S: Oltre la qualità del Politico ogni Cassiere dovrà possedere coi proprii lire dieci mille coll'obbligo ed ognuno di dare rispettivamente con idonea Signoria di lire dieci mille da approvarsi dal M<sup>o</sup> Consiglio

C: Circa l'elezione del Cancell<sup>o</sup> della Comunità e dei rispettivi Magistrati di essa, siccome del Cancell<sup>o</sup> Regionale si osserverà il prescritto del D<sup>o</sup> Politico, ed Economico a ridalve però che non possa alcuno di essi essere confermato ed abbia la vacanza di un anno pria di poter esser nuovamente eletto a quella stessa carica, o Cancell<sup>o</sup> da cui sarà uscito

Essendo nella Città Famiglie, che per civile e per patrimonio potrebbero anche esse godere della dignità del congedo nelle adunanze del Consiglio, e Parlamento, e di tutte le altre Magistrature e per conseguenza esser aggregate a quelle famiglie gli individui delle quali sono in possesso di tale

LIBRERIA ANTIQUARIA

distinzione; pertanto l' Illmo Delegato dopo che  
sarà requisa l' elezione di tutte le Magistrature  
si riserva di stabilire, e pubblicare a questo oggetto  
un regolamento, o sia metodo da osservarsi in avven-  
nire con quelle providenze che egli potesse off-  
prendere opportune da far prendere all' esecuzione  
del sud. regolamento, si osservato in tutto il resto i  
regolamenti e Capitoli contenuti nel Politico ed Ec-  
conomico del 1759: in quelle parti però che non  
contrariassero alle presentate riforme

Si dichiara che dal giorno in cui seguirà l'  
elezione del Parlamento, Consiglio delle altre Magi-  
strature, e delle altre cariche tutte della Città  
gli eletti per questa volta dovranno durare in carica  
sin' a tutto Xbre 1790: purchè salvo quanto  
stabilisce in queste riforme restino per nel corso  
ordine le elezioni secondo il presente nel Politico  
ed Economico

Testimonj

G. M. Giovanni Marcello Bonati  
del M. Gio: Battista,  
Francesco Pierroni & Alaricus  
alle pred. cose Oriamenti

C. Paolo Geremi Paolo  
appaltatore al Cabrio Giuseppe Oramenti